

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(GASPARI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(FERRI)

e col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

(LATTANZIO)

(V. Stampato Camera n. 3287)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
15 dicembre 1988*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 450, recante disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli ed altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 450, recante disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli ed altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le gestioni fuori bilancio istituite per la realizzazione dei programmi di cui al presente articolo hanno termine il 31 dicembre 1989. Le operazioni di liquidazione sono demandate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, assicurando il trasferimento dei fondi disponibili alle amministrazioni competenti alla gestione ordinaria degli interventi e delle opere di cui ai programmi. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o i suoi delegati sono tenuti ad adottare tempestivamente tutti gli atti richiesti dal Ministro del tesoro e preliminari al passaggio alla liquidazione. D'intesa con il Ministro del tesoro, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno riferisce alle Camere sullo stato di attuazione dei programmi al momento del passaggio alla liquidazione nonchè, anche in vista dell'adozione dei necessari provvedimenti, sui problemi connessi al trasferimento degli interventi e delle opere alle amministrazioni competenti alla loro gestione in via ordinaria»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con gli stessi poteri il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, provvedono altresì alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi

presentati al CIPE prima del 31 ottobre 1986 dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo. Ferme restando le vigenti procedure, nei limiti degli stanziamenti comunque disponibili, o da ripartire alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e nell'ambito dei programmi presentati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, sono consentiti interventi sostitutivi che possono essere realizzati previa deliberazioni di congruenza adottate, rispettivamente, dal consiglio regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli, nonchè, per il programma rientrante nel territorio del comune di Napoli, interventi aggiuntivi da proporre entro il 30 giugno 1989 al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa deliberazione del consiglio comunale di Napoli, adottata sulla base delle istruttorie effettuate fino al 31 dicembre 1987. Le deliberazioni di competenza delle amministrazioni locali debbono essere assunte entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di intervento sostitutivo o aggiuntivo. Comunque entro il 30 settembre 1989 il CIPE provvede a verificare ed approvare le eventuali modifiche dei programmi e conseguentemente a ripartire gli stanziamenti disponibili per lotti funzionali»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le opere ed i lavori sopraindicati debbono essere affidati per lotti funzionali, ciascuno integralmente finanziato entro gli stanziamenti disponibili»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unità di personale. È fatto altresì divieto di procedere a varianti in corso d'opera se non per ragioni strettamente tecniche e nei limiti degli stanziamenti disponibili, come ripartiti per lotti funzionali dal CIPE. Gli atti comunque posti in essere in

violazione di tali divieti sono nulli. Sono altresì nulli gli atti relativi a lavori affidati per la quota che non abbia copertura finanziaria, o comporti spesa, oltre i predetti limiti»;

al comma 6, le parole da: «e, a domanda,» fino a: «riqualificazione urbana» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero al trasferimento del personale che, a domanda e compatibilmente con le esigenze identificate dalle amministrazioni competenti, debba essere inserito nelle strutture da istituirsi da parte della regione Campania e del comune di Napoli, finalizzate alla definizione ed alla realizzazione dei programmi di riqualificazione urbana e territoriale».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, provvedono al trasferimento delle opere di urbanizzazione secondarie, ivi comprese le attrezzature pubbliche, funzionali e fruibili, nonché delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione ai soggetti competenti in via ordinaria alla gestione dopo il collaudo definitivo, ovvero, su richiesta dei medesimi, dopo il collaudo provvisorio»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'onere per la gestione dei beni ed opere trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo è posto, fino alla conclusione dell'anno finanziario in cui è effettuato il trasferimento definitivo, a carico dei fondi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, per la parte non coperta dagli introiti dei canoni di locazione»;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. L'onere per istituire le strutture del comune di Napoli e della regione Campania, previste dall'articolo 1, comma 6, è a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, fino al 31 dicembre 1990.

4-ter. Nella determinazione dei contributi ordinari per la finanza locale viene tenuto

conto, oltre che degli altri parametri da fissare con l'apposito provvedimento, dei movimenti di popolazione residente conseguenti all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1 del presente decreto».

All'articolo 3:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di immobili abitabili ed agibili, dalla indennità di espropriazione non si detraggono le eventuali spese di demolizione dell'edificio»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica allorchè, prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia intervenuta sentenza passata in giudicato»;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «per più di una volta».

All'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il termine indicato nel comma 1-bis, lettera c), dell'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, concernente gli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1989. A partire dal 1° maggio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, segue l'iter e le modalità previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. I poteri ispettivi e di controllo, già di competenza della struttura speciale per le aree terremotate, sono affidati, sempre a datare dal 1° maggio 1989, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le modalità previste dalle leggi 12 agosto 1977, n. 675, e 26 aprile 1983, n. 130. Nell'ambito dell'istruttoria le regioni Campania, Basilicata e Puglia esprimono parere di conformità sulla localizzazione, impatto ambientale e compatibilità in rapporto alla programmazione regionale».

All'articolo 8, comma 1, al capoverso, primo periodo, dopo le parole: «comunità montane», sono aggiunte le seguenti: «o comunque dichiarati gravemente danneggiati».

L'articolo 10 è soppresso.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai commissari straordinari del Governo fino al 15 novembre 1987, nonché quelli adottati in attuazione dei decreti-legge 3 dicembre 1987, n. 492, 8 febbraio 1988, n. 28, 12 aprile 1988, n. 115, e 28 giugno 1988, n. 237, purchè non siano in contrasto con quanto disposto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, e sono fatti salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodotti fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1988 ().*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli ed altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare il completamento del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli e di adottare misure connesse ad interventi straordinari dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede, con i poteri straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni.

(*) V. inoltre il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1988.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. *Identico.*

1-*bis*. Le gestioni fuori bilancio istituite per la realizzazione dei programmi di cui al presente articolo hanno termine il 31 dicembre 1989. Le operazioni di liquidazione sono demandate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, assicurando il trasferimento dei fondi

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Con gli stessi poteri il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, provvedono altresì alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi presentati al CIPE dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472. Ferme restando le vigenti procedure, nei limiti degli stanziamenti comunque disponibili o da ripartire alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nell'ambito di programmi presentati, sono consentiti interventi sostitutivi che possono essere realizzati previa deliberazioni di congruenza adottate, rispettivamente, dal consiglio regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli, nonchè, per il programma rientrante nel territorio del comune di Napoli, interventi aggiuntivi da proporre al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa deliberazione del consiglio comunale di Napoli, adottata sulla base delle istruttorie effettuate fino al 31 dicembre 1987. Le deliberazioni di competenza delle amministrazioni locali debbono essere assunte entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di intervento sostitutivo o aggiuntivo.

3. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 2 sono affidati in concessione, nei casi prescritti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, previo esperimento di gara ai sensi dell'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e con l'applicazione della legge 17 febbraio 1987, n. 80, nei casi da essa previsti.

4. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'attività intrapresa, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari.

5. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

disponibili alle amministrazioni competenti alla gestione ordinaria degli interventi e delle opere di cui ai programmi. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o i suoi delegati sono tenuti ad adottare tempestivamente tutti gli atti richiesti dal Ministro del tesoro e preliminari al passaggio alla liquidazione. D'intesa con il Ministro del tesoro, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno riferisce alle Camere sullo stato di attuazione dei programmi al momento del passaggio alla liquidazione nonchè, anche in vista dell'adozione dei necessari provvedimenti, sui problemi connessi al trasferimento degli interventi e delle opere alle amministrazioni competenti alla loro gestione in via ordinaria.

2. Con gli stessi poteri il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, provvedono altresì alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi presentati al CIPE prima del 31 ottobre 1986 dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo. Ferme restando le vigenti procedure, nei limiti degli stanziamenti comunque disponibili, o da ripartire alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e nell'ambito dei programmi presentati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, sono consentiti interventi sostitutivi che possono essere realizzati previa deliberazioni di congruenza adottate, rispettivamente, dal consiglio regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli, nonchè, per il programma rientrante nel territorio del comune di Napoli, interventi aggiuntivi da proporre entro il 30 giugno 1989 al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa deliberazione del consiglio comunale di Napoli, adottata sulla base delle istruttorie effettuate fino al 31 dicembre 1987. Le deliberazioni di competenza delle amministrazioni locali debbono essere assunte entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di intervento sostitutivo o aggiuntivo. Comunque entro il 30 settembre 1989 il CIPE provvede a verificare ed approvare le eventuali modifiche dei programmi e conseguentemente a ripartire gli stanziamenti disponibili per lotti funzionali.

3. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 2 sono affidati in concessione, nei casi prescritti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, previo esperimento di gara ai sensi dell'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e con l'applicazione della legge 17 febbraio 1987, n. 80, nei casi da essa previsti. Le opere ed i lavori sopraindicati debbono essere affidati per lotti funzionali, ciascuno integralmente finanziato entro gli stanziamenti disponibili.

4. *Identico.*

5. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unità di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli.

6. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio mediante progressiva restituzione, con salvaguardia della professionalità e delle funzioni acquisite, del personale alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, e, a domanda, alla regione Campania e al comune di Napoli, per la costituzione di strutture finalizzate alla riqualificazione urbana. È fatta salva la facoltà di optare per diverso inquadramento in esito all'applicazione dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in riferimento al quale la disciplina dello stato economico del personale dovrà prevedere la cessazione della corresponsione di indennità collegate allo svolgimento di attività espletate presso i commissari straordinari e, poi, presso le gestioni stralcio, nella permanenza dei compiti, al momento della cessazione di queste ultime. Per i componenti dei comitati tecnico-amministrativi e per il personale delle gestioni stralcio gli oneri ricadono a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale in servizio in base a provvedimenti adottati entro il 10 ottobre 1987.

8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.

9. Ai fini del coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sente periodicamente il presidente della regione Campania ed il sindaco di Napoli, i quali riferiscono alle rispettive assemblee. Il comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1987) cessa di operare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno trasmette trimestralmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei programmi.

10. Qualora, ai sensi del comma 1, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si avvalga della facoltà di delegare pubblici funzionari, i delegati sono collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 2.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, provvedono al trasferimento delle opere di urbanizzazione seconda-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unità di personale. È fatto altresì divieto di procedere a varianti in corso d'opera se non per ragioni strettamente tecniche e nei limiti degli stanziamenti disponibili, come ripartiti per lotti funzionali dal CIPE. Gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli. Sono altresì nulli gli atti relativi a lavori affidati per la quota che non abbia copertura finanziaria, o comporti spesa, oltre i predetti limiti.

6. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio mediante progressiva restituzione, con salvaguardia della professionalità e delle funzioni acquisite, del personale alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, ovvero al trasferimento del personale che, a domanda e compatibilmente con le esigenze identificate dalle amministrazioni competenti, debba essere inserito nelle strutture da istituirsi da parte della regione Campania e del comune di Napoli, finalizzate alla definizione ed alla realizzazione dei programmi di riqualificazione urbana e territoriale. È fatta salva la facoltà di optare per diverso inquadramento in esito all'applicazione dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in riferimento al quale la disciplina dello stato economico del personale dovrà prevedere la cessazione della corresponsione di indennità collegate allo svolgimento di attività espletate presso i commissari straordinari e, poi, presso le gestioni stralcio, nella permanenza dei compiti, al momento della cessazione di queste ultime. Per i componenti dei comitati tecnico-amministrativi e per il personale delle gestioni stralcio gli oneri ricadono a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

Articolo 2.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, provvedono al trasferimento delle opere di urbanizzazione seconda-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

rie, ivi comprese le attrezzature pubbliche-funzionali e fruibili, nonché delle opere di urbanizzazione primaria e infrastrutturali, ai soggetti competenti in via ordinaria alla gestione dopo il collaudo definitivo, ovvero, su richiesta dei medesimi, dopo il collaudo provvisorio.

2. Il patrimonio abitativo, ivi compreso quello acquistato ai sensi del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, e successive integrazioni e modificazioni, è trasferito ai comuni territorialmente competenti entro il termine di un anno dall'acquisto o dal collaudo definitivo, ovvero dopo il collaudo provvisorio su specifica richiesta dei medesimi, motivata anche con l'avvenuta individuazione di idonee ed efficienti modalità di gestione.

3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, assicurano la gestione tecnico-amministrativa, ivi comprese le assegnazioni provvisorie delle opere e dei beni di cui al presente articolo fino alla loro effettiva consegna ai soggetti competenti, a valere sui fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'onere per la gestione dei beni ed opere trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo è posto, fino alla conclusione dell'anno finanziario in cui è effettuato il trasferimento, a carico dei fondi previsti dalla citata legge n. 219.

5. All'assegnazione definitiva degli alloggi provvede il sindaco di Napoli, sulla base delle graduatorie definitive elaborate dalle commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981. Le stesse commissioni accerteranno la sussistenza dei requisiti previsti per gli assegnatari all'atto dell'assegnazione effettiva degli alloggi. All'assegnazione definitiva dei locali commerciali, artigianali e industriali provvede il sindaco di Napoli. Per gli insediamenti extraurbani provvedono i sindaci dei comuni interessati, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati. All'assegnazione degli alloggi e dei locali per attività produttive agli sgomberati dalle aree da liberare per consentire il completamento del programma straordinario provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati.

Articolo 3.

1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

rie, ivi comprese le attrezzature pubbliche, funzionali e fruibili, nonché delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione ai soggetti competenti in via ordinaria alla gestione dopo il collaudo definitivo, ovvero, su richiesta dei medesimi, dopo il collaudo provvisorio.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. L'onere per la gestione dei beni ed opere trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo è posto, fino alla conclusione dell'anno finanziario in cui è effettuato il trasferimento definitivo, a carico dei fondi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, per la parte non coperta dagli introiti dei canoni di locazione.

4-bis. L'onere per istituire le strutture del comune di Napoli e della regione Campania, previste dall'articolo 1, comma 6, è a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, fino al 31 dicembre 1990.

4-ter. Nella determinazione dei contributi ordinari per la finanza locale viene tenuto conto, oltre che degli altri parametri da fissare con l'apposito provvedimento, dei movimenti di popolazione residente conseguenti all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1 del presente decreto.

5. *Identico.*

Articolo 3.

1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ed integrazioni, possono essere individuate ed espropriate, pur se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, anche aree sulle quali insistono edifici od altri manufatti, indipendentemente dal loro stato di conservazione, destinazione di uso ed utilizzazione in atto, nonchè le aree di recupero del patrimonio edilizio. L'individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili già riattati o da riattare con o senza contributo pubblico.

3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, hanno facoltà di ripetere la individuazione, effettuata ai sensi dell'articolo 80, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, degli edifici e di altri manufatti, nonchè delle zone di recupero di cui ai commi 1 e 2, la cui acquisizione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, risulti ancora necessaria alla realizzazione del programma straordinario.

4. I provvedimenti giurisdizionali che comportano la sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, perdono, di diritto, efficacia se entro quattro mesi dalla loro pronuncia non sia depositata la sentenza di merito. La sospensione non può essere reiterata.

5. In caso di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dei provvedimenti di espropriazione, di occupazione o di sgombero, dovuta al danno grave ed irreparabile della privazione dell'abitazione, ovvero del locale di esercizio della attività economica, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, possono assicurare, anche in deroga alla normativa vigente in tema di assegnazioni, una sistemazione temporanea in alloggi del programma straordinario, ovvero adottare i provvedimenti di cui all'articolo 84-ter della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Articolo 4.

1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è differito al 31 dicembre 1988. Il relativo onere, valutato in lire 8.400 milioni per l'anno 1988, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Articolo 5.

1. I termini del 30 giugno 1987 indicati nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987,

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ed integrazioni, possono essere individuate ed espropriate, pur se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, anche aree sulle quali insistono edifici od altri manufatti, indipendentemente dal loro stato di conservazione, destinazione di uso ed utilizzazione in atto, nonchè le aree di recupero del patrimonio edilizio. L'individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere. Nel caso di immobili abitabili ed agibili, dalla indennità di espropriazione non si detraggono le eventuali spese di demolizione dell'edificio.

2. *Identico.*

3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, hanno facoltà di ripetere la individuazione, effettuata ai sensi dell'articolo 80, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, degli edifici e di altri manufatti, nonchè delle zone di recupero di cui ai commi 1 e 2, la cui acquisizione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, risulti ancora necessaria alla realizzazione del programma straordinario. Tale disposizione non si applica allorchè, prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

4. I provvedimenti giurisdizionali che comportano la sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, perdono, di diritto, efficacia se entro quattro mesi dalla loro pronuncia non sia depositata la sentenza di merito. La sospensione non può essere reiterata per più di una volta.

5. *Identico.*

Articolo 4.

Identico.

Articolo 5.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

n. 64, e nel comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernenti l'approvazione del piano regolatore generale e l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli, sono differiti al 30 giugno 1989.

2. Per fronteggiare le residue necessità delle popolazioni colpite dall'evento bradisismico verificatosi nell'area flegrea nell'autunno del 1983, fino al reinsediamento definitivo delle medesime popolazioni, il fondo per la protezione civile è incrementato della somma di lire 58 miliardi.

3. All'onere di lire 58 miliardi, derivante dall'applicazione del comma 2, si fa fronte con le disponibilità previste dall'articolo 17, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per le esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo nell'area flegrea.

Articolo 6.

1. Il recupero dei contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, non coperti da garanzia fidejussoria e revocati per qualsiasi causa, è effettuato dall'intendenza di finanza competente per territorio con le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Il diritto alla restituzione dei contributi erogati ai sensi degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

3. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, concernente i termini per la realizzazione delle nuove iniziative industriali, è estesa anche alle iniziative da realizzarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, relativo alle strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali, per effetto dell'insediamento delle nuove iniziative industriali.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 6.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

3-bis. Il termine indicato nel comma 1-bis, lettera c), dell'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, concernente gli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1989. A partire dal 1° maggio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, segue l'iter e le modalità previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. I poteri ispettivi e di controllo, già di competenza della struttura speciale per le aree terremotate, sono affidati, sempre a datare dal 1° maggio 1989, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le modalità previste dalle leggi 12 agosto 1977, n. 675, e 26 aprile 1983, n. 130. Nell'ambito dell'istruttoria le regioni Campania, Basilicata e Puglia esprimono parere di conformità sulla

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 7.

1. Il personale che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e non sia ancora transitato in tali ruoli, è confermato in servizio a decorrere dal 1° gennaio 1988 e sino all'effettiva immissione nei medesimi ruoli speciali transitori, mentre al medesimo personale non ancora transitato nel ruolo speciale istituito, in attuazione del citato articolo 12, con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1988, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 455. All'onere aggiuntivo recato dall'applicazione della citata legge n. 455 del 1985, valutato in lire 300 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2. La conferma in servizio di cui al comma 1 si applica al personale della struttura tecnico-operativa del «Progetto Pozzuoli», convenzionato e distaccato alla data del 31 dicembre 1987, e che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché per il personale impegnato nella custodia e manutenzione dei beni artistici e culturali di Pozzuoli, già vincitori del concorso previsto dall'articolo 12 della citata legge n. 730 del 1986.

Articolo 8.

1. Il comma 14-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è sostituito dal seguente:

«14-ter. Il contributo previsto dall'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è elevato al 75 per cento della spesa necessaria per l'insediamento produttivo delle piccole e medie imprese industriali e artigiane, anche in forma associata, che si localizzano in comuni colpiti dai terremoti avvenuti negli anni dal 1980 al 1986 nelle regioni dell'Italia meridionale, purchè appartenenti a comunità montane e purchè le iniziative di insediamento siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo grava per intero sui fondi della predetta legge n. 64 del 1986. Nella stessa misura, alle medesime condizioni e modalità, il predetto contributo viene esteso agli insediamenti produttivi delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi e delle imprese agricole».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

localizzazione, impatto ambientale e compatibilità in rapporto alla programmazione regionale.

Articolo 7.

Identico.

Articolo 8.

1. *Identico:*

«14-ter. Il contributo previsto dall'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è elevato al 75 per cento della spesa necessaria per l'insediamento produttivo delle piccole e medie imprese industriali e artigiane, anche in forma associata, che si localizzano in comuni colpiti dai terremoti avvenuti negli anni dal 1980 al 1986 nelle regioni dell'Italia meridionale, purchè appartenenti a comunità montane o comunque dichiarati gravemente danneggiati e purchè le iniziative di insediamento siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo grava per intero sui fondi della predetta legge n. 64 del 1986. Nella stessa misura, alle medesime condizioni e modalità, il predetto contributo viene esteso agli insediamenti produttivi delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi e delle imprese agricole».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 9.

1. È prorogato al 30 giugno 1989 il termine per l'emanazione del testo unico di cui all'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12.

Articolo 10.

1. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4 il Ministero dei lavori pubblici provvede a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

2. All'aggiornamento economico dei progetti si provvede, senza necessità di alcun altro parere, secondo le variazioni dei costi rilevate dagli organi competenti in applicazione delle norme vigenti per i lavori in corso in materia di revisione dei prezzi contrattuali, ferma restando ogni altra clausola contrattuale originaria o comunque definita.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e quelle del decreto del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1986.

4. All'onere di lire 210 miliardi derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità, anche in conto residui, del capitolo 9309 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1988.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1988.

COSSIGA

DE MITA - GASPARI - AMATO
- FERRI - LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 9.

Identico.

Articolo 10.

Soppresso.